Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — **Roma - Lunedì, 29 maggio 1933 - Anno XI** — **Numero 124**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2083.
Modifiche allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2788, 25 ottobre 1928, n. 3484, 31 ottobre 1929, n. 2471, 18 settembre 1930, n. 1368 e 22 ottobre 1931, n. 1719;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 18. — È soppresso l'insegnamento di « diritto coloniale », di cui al n. 22, ed è inserito al suo posto quello di « papirologia giuridica ».

Art. 19. — Dopo le parole « ad eccezione dei corsi di » sono inserite le parole « economia politica,... ».

Art. 22. — È soppresso l'insegnamento di « storia del commercio e geografia economica », di cui al n. 24, ed in sua vece è istituito quello di « storia degli istituti economici ».

Art. 26. — È sostituito dal seguente:

« Gli studenti i quali abbiano già conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà possono conseguire la seconda laurea in un anno solo di corso, purchè in tale anno frequentino, oltre i due insegnamenti di lingue moderne, almeno quattro nuovi insegnamenti, che saranno indicati caso per caso dalla Facoltà di giurisprudenza, e di tutti superino gli esami ».

Art. 34. — È sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Storia della filosofia;
2. Filosofia teoretica;
3. Filosofia morale;
4. Pedagogia,
5. Psicologia sperimentale;
6. Storia antica:
7. Storia medioevale;
8. Storia moderna e del Risorgimento;
9. Sanscrito;
10. Linguistica;
11. Filologia romanza;
12. Geografia,
13. Archeologia,
14. Filologia classica e letteratura latina;
15. Filologia classica e letteratura greca;
16. Letteratura italiana;
17. Letteratura francese;
18. Letteratura tedesca;
19. Letteratura inglese;
20. Storia dell'arte;
21. Storia della musica;
22. Egittologia;
23. Etnografia generale;
24. Paleografia e diplomatica latina;
25. Lingua e letteratura spagnola;
26. Letteratura latina medioevale;
27. Letterature slave;
28. Epigrafia latina e greca;
29. Papirologia ».

Art. 36. — La disposizione di cui al n. 3 è sostituita con la seguente:

« Delle sei materie del primo biennio, tre debbono essere frequentate per due anni consecutivi e scelte fra gli insegnamenti indicati dal n. 1 al n. 18 dell'art. 34. Di quelle del secondo biennio tre debbono pure essere biennali, e scelte come sopra. In ciascun biennio lo studente potrà scegliere non più di due materie fra quelle indicate col n. 20 e seguenti.

Gli esami delle materie frequentate un solo anno, nel primo e secondo biennio, possono essere, rispettivamente, sostenuti alla fine del primo e del terzo anno ».

Dopo l'art. 47 sono inseriti sette nuovi articoli relativi alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia e in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

« Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 48. — Sono istituite nella Facoltà di lettere e filosofia le seguenti Scuole di perfezionamento:

a) in filologia classica (comprendente: lingua e letteratura greca, oppure lingua e letteratura latina, più archeologia, storia antica e sanscrito);

b) in filologia moderna (comprendente tre delle seguenti materie: letteratura italiana, linguistica, letterature neolatine, letteratura francese, letteratura tedesca, letteratura inglese);

c) in storia e geografia (comprendente tre delle seguenti materie: storia medioevale, storia moderna, storia dell'arte, geografia);

d) in filosofia e pedagogia (comprendente tre delle seguenti materie: filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia, psicologia).

Art. 49. — Possono iscriversi ad una Scuola di perfezionamento i laureati della Facoltà di lettere e filosofia, o anche (in base a deliberazione della Facoltà) i laureati in legge o in scienze.

Art. 50. — La durata di ciascuna Scuola è biennale; ma soltanto due delle tre materie costituenti il corso della Scuola devono essere seguite per un biennio; la terza può essere seguita per un anno solo.

Art. 51. — Le iscrizioni si fanno a una Scuola, e importano agli effetti del diploma: 1° la frequenza regolare alle lezioni ufficiali delle materie prescelte, e alle relative esercitazioni di seminario; 2° il pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 300, pagabile anche in due rate.

Art. 52. — Il diploma di perfezionamento è dato agli iscritti in base: 1° alla regolare frequenza e agli esami speciali di ciascuno dei corsi scelti dal perfezionando; 2° ad un esame finale su di una tesi scientifica presentata dal candidato e discussa davanti ad una Commissione di cinque membri, fra i quali il Preside della Facoltà, che presiede la Commissione stessa.

Il diploma della Scuola *c)* è di storia e geografia, se fra le materie scelte è la geografia come biennale, altrimenti è soltanto di storia; del pari il diploma della Scuola *d)* è di filosofia e pedagogia, se fra le materie scelte è la pedagogia come biennale, altrimenti è soltanto di filosofia.

Il diploma firmato dal Rettore è consegnato dietro pagamento di una tassa di L. 200 all'Erario.

Art. 53. — Le dissertazioni di diploma giudicate degne di stampa possono essere pubblicate nel volume delle memorie della Facoltà con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione universitaria.

Art. 54. — I proventi delle tasse di iscrizione possono essere in tutto o in parte versati, a giudizio del Rettore, a beneficio del bilancio universitario ».

Art. 72 (già 65). — È sostituito dal seguente:

« Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia ».

Art. 79 (già 72). — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse annuali d'iscrizione e le tasse e sopratasse di esami nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia, e la tassa di diploma in L. 200 »

Art. 107 (già 100). — La denominazione dell'insegnamento di « geografia », di cui al n. 27, è modificata in quella di « petrografia e geografia fisica ».

Art. 138 (già 131). — La denominazione dell'insegnamento di « chimica bromatologica », di cui al n. 10, è modificata in quella di « chimica bromatologica e biochimica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 56. — MANCINI.

LEGGE 6 aprile 1933, n. 475.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazioni degli articoli 16 e 20 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1933, n. 15, che modifica gli articoli 16 e 20 del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 aprile 1933, n. 476.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la spesa per la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Forte dei Marmi-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la spesa per la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Forte dei Marmi-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 477.

Annullamento dei contributi di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già liquidati a carico dei Comuni aggregati a Verona.

N. 477. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a decorrere dal 1° ottobre 1929, i contributi di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già liquidati a carico dei comuni aggregati a Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 478.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Lussinpiccolo.

N. 478. R. decreto 7 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modificazioni, lo statuto organico della Congregazione di carità di Lussinpiccolo (provincia di Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 479.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Piacenza.

N. 479. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene apportata una modificazione allo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 480.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Forlimpopoli.

N. 480. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Forlimpopoli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 481.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di San Valentino Torio e trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà dello stesso Comune.

N. 481. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede nel comune di S. Valentino Torio, viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico; ed il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà esistente nello stesso Comune, è trasformato, devolvendo due terzi del patrimonio stesso a favore dell'Asilo infantile ed il resto a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 482.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio ed educandato maschile « Vittorio Emanuele III », con sede in Varese.

N. 482. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Orfanotrofio ed educandato maschile « Vittorio Emanuele III », con sede in Varese, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 483.

Determinazione dei contributi fissati a carico del comune di Mira a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 483. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono determinati i contributi che il comune di Mira deve versare a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, dal 1° gennaio 1929 al 31 marzo 1930.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 484.

Annullamento dei contributi di cui all'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidati a carico dei Comuni aggregati a Verona.

N. 484. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, a decorrere dal 1° ottobre 1929, vengono annullati i contributi di cui all'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidati a carico dei Comuni aggregati a Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 maggio 1933.
Nomina del commissario e del vice commissario presso il Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e il regolamento d'esecuzione di essa approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, nonchè le modificazioni successivamente apportate alla legge e al regolamento predetti;
Veduto lo statuto del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni approvato con R. decreto 9 dicembre 1929;
Ritenuta l'opportunità di nominare un Regio commissario presso il Consorzio italiano predetto in seguito alla morte del presidente ing. prof. Guido Toja, nominato a tale carica con decreto Ministeriale 9 febbraio 1930;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. prof. ing. Giuseppe Belluzzo, Ministro di Stato, deputato al Parlamento, è nominato Regio commissario presso il Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni con tutti i poteri dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione.
A coadiuvare il Regio commissario predetto è nominato, quale vice commissario, l'on. avv. Giuseppe Steiner, deputato al Parlamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cesseranno di funzionare l'assemblea generale, il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi del Consorzio predetto.

Dato a Siracusa, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 217. — BETTAZZI.

(2067)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.
Norme per la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro appartenenti alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche, private ed affini e dei relativi dipendenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;
Viste le proposte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria per un migliore disciplinamento della corresponsione dei contributi sindacali a carico dei datori di lavoro appartenenti alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche e private ed industriali affini, nonchè dei contributi a carico dei relativi dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

L'esazione dei contributi sindacali di cui agli articoli 19, lettera *d*), e 20, n. 5, del R. decreto 1° dicembre 1930, numero 1644, a carico dei datori di lavoro appartenenti alla Federazione nazionale fascista costruttori edili imprenditori di opere pubbliche e private ed industriali affini, nonchè dei contributi a carico dei dipendenti operai è affidata agli Istituti legalmente autorizzati all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 2.

L'esazione dei contributi dovrà avvenire in coincidenza con le operazioni di riscossione per anticipazioni, rate o saldi dei premi di assicurazione, e nelle misure previste dagli articoli 10, lettera *d*), e 20 n. 5, del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, mediante pagamento comulativo, da parte dei datori di lavoro sopra indicati, del contributo a proprio carico e di quello a carico dei propri dipendenti, in ragione di L. 0,333 per ogni 100 lire di salari denunciati o accertati ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

Resta ferma, per i contributi a carico dei lavoratori, la ritenuta da operarsi sulle retribuzioni a cura dei datori di lavoro, ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Art. 4.

Le quote di contributi riscossi a norma dell'art. 2 del presente decreto saranno versate a cura degli Istituti assicurativi, per mezzo del servizio dei conti correnti postali, a favore dei conti designati.

Art. 5.

Il riparto delle somme versate sui conti correnti postali a norma dell'articolo predetto, sarà eseguito a norma della legge 18 giugno 1931, n. 856, e successive disposizioni.

Art. 6.

Per il versamento dei contributi relativi ai dirigenti ed agli impiegati dipendenti dai datori di lavoro indicati nell'art. 1 del presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al 1° ed al 2° comma dell'art. 21 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, tanto per le quote a carico dei datori di lavoro, quanto per quelle a carico dei dipendenti.

Art. 7.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 22 e 25 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, per il procedimento a carico dei contribuenti morosi.

Il presente decreto ha efficacia dal primo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2053)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 18 maggio 1933, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e per la convalidazione del R. decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(2072)

MINISTERO DELL' INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, a nome di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 22 maggio 1933, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1933, n. 117, recante proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

(2071)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 20 maggio 1933, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1933, n. 106, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ».

(2073)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 343.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 363 Data: 16 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania - Intestazione: Sapienza Francesco fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rendita: L. 20, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2012)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 329.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 Data: 3 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Pirovano Gio. Batta fu Antonio, per conto della Società finanziaria Ditta Trezza — Titoli del Debito pubblico: al portatore 80 — Rendita: L. 2000, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 Data: 3 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona - Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico: al portatore 15 - Rendita: L. 18.255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1909)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 118.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 33 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.55
Inghilterra (Sterlina)	64.95
Francia (Franco)	75.65
Svizzera (Franco)	371.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.45
Cecoslovacchia (Corona)	57.72
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.53
Grecia (Dracma)	—
Iugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.777
Polonia (Zloty)	16 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	64.75
Svezia (Corona)	3.35
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.325
Id. 3,50 % (1902)	76.975
Id 3 % lordo	54.45
Consolidato 5 %	86.90
Buoni novennali Scadenza 1934	101.375
Id id. id. 1940	102.70
Id. id id 1941	102.65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (ELENCO n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	19545	415 —	Modica Paola fu Bartolo, *nubile*, dom. a Catania.	Modica Paola fu Bartolo, *ved. di Rizzo Pietro*, dom a Catania.
Cons. 5 %	66665	3.125 —	Bertolucci Lorenzo, Bruno, *Lidia* e Raffaello di Giuseppe, minori sotto la p. p del padre, dom. a Lucca.	Bertolucci Lorenzo, Bruno, *Caterina-Carola-Lidia* e Raffaello di Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	47424	250 —	Bertolucci *Lidia* di Giuseppe, minore ecc. come la precedente.	Bertolucci *Caterina-Carola-Lidia* di Giuseppe, minori ecc. come la precedente.
»	66669	635 —		
»	153147	1.250 —		
»	172939	1.335 —		
3,50 %	658044	35 —	*Scarso* Giacomo, Emilia e Michele fratelli e sorella del fu Giuseppe, minori sotto la tutela di Scarsi Giacomo fu Luigi, dom. a Roccagrimalda (Alessandria).	*Scarsi* Giacomo, Emilia e Michele fratelli e sorella del fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	237205	3.165 —	Società protettrice dei fanciulli abbandonati o maltrattati di Bologna; con usuf. a Zironi Ernesta fu Francesco, *ved. Tarozzi Innocenzo*, dom. a Bologna.	Intestata come contro; con usuf. a Zironi Ernesta fu Francesco, *nubile*, dom. a Bologna.
Cons. 5 % Littorio	17340	7.290 —	Buti *Ernesta* di Rodolfo moglie di Rosmini Giovanni, dom. a Roma vincolata.	Buti *Maria-Ernestina* di Rodolfo, moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 %	806341	87,50	Corta Livia-Elvira, nubile, Icilio, Oreste, Ettore ed Antonietta, moglie di Baronio Eugenio Germani di Giovanni e Corta Clotilde fu *Luigi* minore sotto la p p della madre Mariani Caterina ved Corta, presunta assente sotto la curatela temporanea di Pasquale Francesco fu Pietro, dom a Torino, tutti quali eredi indivisi di Mascarello Clotilde di Giacomo; con usuf. vital. a Corta Giovanni fu Antonio.	Corta Livia-Elvira, nubile, Icilio, Oreste, Ettore e Antonietta moglie di Baronio Eugenio, germani di Giovanni e Corta Clotilde fu *Giacomo Luigi* ecc. come contro.
Cons. 5 %	99193	500 —	*Di Gennaro Matrone* fu Antonio, dom. a Napoli.	*Matrone Gennaro* fu Antonio, dom. a Napoli.
»	134965	1.500 —		
»	354494	675 —	Bellon Candido e Candida fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Nardi *Angela* fu *Nicola* dom. a Montebello Vicentino (Vicenza).	Bellon Candido e Candida fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Nardi *Anna* fu *Nicolò*, dom. come contro.
3,50 %	817102	350 —	Perrone Raffaele fu Antonio, dom. a Bonassola (Genova); con usuf. vital. a Segalerba *Teresa* fu Rocco ved. di Perrone Gio. Batta dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Segalerba *Maria-Teresa* fu Rocco, ved ecc. come contro.
Obblig. debito redimibile 3 %	2993	6 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Cons. [illegible] %	442397	1.235 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Prest. Nazion. 4,50 %	13099	225 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quinquennali 12ª Emis. 13ª Emis. Buoni Tesoro Novennali 7ª Serie	1881 1006 1611	Cap. 17.500 — » 10.500 — » 27.500 —	Marelli Alda, *Linda*, Luigi ed Alfredo di Aldo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Marelli Aldo e Levich Giovannina.	Marelli Alda, *Teodolinda*, Luigi ed Alfredo di Aldo; minori ecc. come contro.
Cons. 5 % »	39580 39581	375 — 125 —	Marelli Alda, *Linda*, Luigi e Alfredo di Aldo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Marelli Aldo, dom. a Bari. La seconda rendita è vincolata.	Marelli Alda, *Teodolinda*, Luigi e Alfredo di Aldo, minori ecc. come contro.
» »	245234 245235	120 — 120 —	Marelli Aldina, Luigi, *Linda* ed Alfredo di Aldo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Marelli Aldo con *Levile* Giovanna, dom. a Milano La seconda rendita è vincolata	Marelli Aldina, Luigi, *Teodolinda* ed Alfredo di Aldo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Marelli Aldo con *Levik* Giovanna, dom. a Milano. La seconda rendita è vincolata.
»	271924	150 —	*Montesino Amelia* di Guido, minore sotto la p. p. del padre, dom a Cosigliole di Asti (Alessandria).	*Montersino Amalia* di Guido, minore ecc. come contro.
» Littorio	33734	760 —	Rivanera Emilio fu Giuseppe dom. ad Everett (S.U.A.); con usuf. vital. a Medica Maria fu Luigi ved di Rivanera *Giambattista*, dom. a Montoggio.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Medica Maria fu Luigi, ved. di Rivanera Giuseppe, dom. a Montoggio.
3,50 %	351981	52,50	Luccio Maria-Orsola di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli	Luccio *Orsola-Maria* di Luigi, minore ecc. come contro.
» »	459206 535936	332,50 7 —	Luccio *Maria* di Luigi, nubile, dom. a Napoli.	Luccio Orsola-Maria di Luigi, nubile, dom. a Napoli.
»	552392	105 —	Luccio *Maria-Orsola* di Luigi, nubile, dom. a Napoli.	Luccio *Orsola-Maria* di Luigi, nubile, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1914)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.